

LC. 11/24

SENT. 36/24

REP. 79/24

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Presidente/relatore

Giudice

Giudice

Riunito in camera di consiglio in data 22 febbraio 2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso dalla sig.ra
residente in

rappresentata e difesa

giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata

presso lo

studio del procuratore che dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento
anche al seguente numero di

seguente indirizzo pec:

CONCLUSIONI

come sopra rappresentata, difesa e domiciliata chiede che l'Ill.mo Giudice adito,
verificata la sussistenza dei requisiti di cui gli artt. 268 e 269 C.C.I.I. e verificata l'assenza di atti di frode
ai creditori negli ultimi cinque anni,

Voglia: "...

DICHIARARE aperta con sentenza ex art. 270, comma 1, C.C.I.I. la procedura di liquidazione ai sensi dell'art.
270 C.C.I.I.;

- **NOMINARE** un Liquidatore;

- **DISPORRE** che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere
acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- **FISSARE** i limiti di cui all'art. 268, lett. b), C.C.I.I., nella somma ritenuta di giustizia o secondo equità;

- **FISSARE** nel termine di tre anni (36 mesi), a decorrere dalla sentenza di apertura della procedura di liquidazione, il
tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art. 279 C.C.I.I. e della relativa esdebitazione;

- **STABILIRE** idonea pubblicità alla domanda e alla sentenza di apertura;

- **ORDINARE** la trascrizione della sentenza a cura del Liquidatore

DICHIARARE sottratti alla presente liquidazione i beni mobili del debitore rientranti nell'elenco di cui all'art 514 c.p.c.;

SOSPENDERE con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo del codice civile

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 15 febbraio 2024 la ricorrente, nubile, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata, atteso l'oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che non ha consentito e non consente, tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze pattuite come da definizione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 del CCII.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII, atteso che, dal ricorso e dalla relazione del Gestore, emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché il ricorrente risiede comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

L'adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

La soluzione delle situazioni di crisi e sovraindebitamento, per volontà del legislatore, è stata affidata ad un corpo unico di norme, denominato, significativamente, Codice della Crisi e del sovraindebitamento, imponendo così l'applicazione sistematica e non parcellizzata dei singoli "quadri" e delle singole norme ad esse specificatamente dedicate.

Nel rinnovato contesto normativo, portata fondamentale va attribuita ai principali generali, tra i quali spicca il dovere di buona fede e correttezza espresso dall'art. 4 che impone al debitore "... di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate anche nella composizione negoziata e allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto".

Componente imprescindibile del dovere di correttezza è quello di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma bis) in tempi rispettosi della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA



Tale premessa, implica che anche l'individuazione del corredo documentale minimo non può limitarsi a quello restrittivamente indicato dagli artt. 268 e 269 CCII, per la verifica dei presupposti¹, ma, deve coordinarsi con l'obbligo di completa "disclosure" imposto dal citato art. 4 CCII

L'obbligo di trasparenza e cooperazione onera, dunque, anche gli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile all'adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.

In conclusione, la documentazione da allegare al ricorso presentato dalla debitrice, **persona fisica non esercente attività di impresa**, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, accompagnate dalla produzione ovvero attestata disamina degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali degli ultimi cinque anni, anche in funzione delle valutazioni spettanti al liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi o, quantomeno, l'esito della richiesta effettuata dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
- 7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del G.D. del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII;
- 8) la documentazione ulteriore, eventualmente richiesta dal Tribunale, a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e all'attivo del ricorrente (a titolo esemplificativo, circolarizzazione dei crediti, visure patrimoniali, estratti conto).

La debitrice e il Gestore della Crisi nominato hanno depositato ovvero illustrato nel corpo del ricorso e della relazione tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'esame nel merito della domanda.

La relazione del Gestore dà atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti, delle visure pra e delle richieste di informazioni presso l'ufficio esecuzioni immobiliari. La relazione è dunque adeguatamente motivata e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII.

In particolare, sono state prodotte le richieste effettuate ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice e le circolarizzazioni eseguite.

I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento

¹ Ricorrere del sovraindebitamento – esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza – esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata, la ricorrente è assunta, sin dal 1° gennaio 2006 con contratto a tempo indeterminato come impiegata centralinista, inquadrata nel livello 3° del C.C.N.L. di riferimento, presso il punto vendita di _____ con sede legale _____ con un reddito lordo e netto come da tabella che segue

Anno		Reddito lordo annuo ricorrente	Reddito netto annuo ricorrente	Reddito Netto Totale Medio Mensile (14 mensilità)
2023	Reddito lordo da lavoro dipendente	36.453,00	26.924,00	1.923,14
2022	Reddito lordo da lavoro dipendente	33.066,00	24.321,00	1.737,21
2021	Reddito lordo da lavoro dipendente	36.203,00	26.266,00	1.876,14

Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza atteso che la debitrice non è più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del proprio patrimonio, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari in considerazione dell'ingente debito maturato e dal valore dei beni immobili, dall'assenza di beni mobili registrati e dell'inesistenza di crediti diversi da quelli futuri per reddito da dipendente, il quale, nello, scenario alternativo dell'esecuzione individuale non garantirebbe comunque un integrale soddisfacimento dei creditori.

Più specificatamente risulta che, con l'esclusione del credito prededucibile del Gestore e del nominando liquidatore, il passivo del debitore è pari ad € 145.571,81 così come da tabella che segue.

Creditore	Pec	Contratto	Grado privilegiato	Importo del debito
				euro 1.976,25
				euro 1.617,00
				euro 123.815,01
				euro 3.582,72
				euro 5.241,97
				euro 6.946,86
				euro 2.392,00
Tot. Debito + Costi procedura sovraindebitamento				euro 145.571,81

Il patrimonio della debitrice è invece costituito da:

1. Immobile
2. inesistenza di beni mobili registrati;
3. conto corrente , sul quale era appoggiata la carta di credito aziendale
4. conto corrente , sul quale è appoggiata la carta di debito
5. crediti futuri per reddito da dipendente

La ricorrente ha esposto che il nucleo familiare, è così composto:

Inoltre, ha precisato che i due figli, come sopra generalizzati, sono stati avuti con l'ex compagno sig. _____, il quale non contribuisce in alcun modo al sostentamento dei ragazzi. La coppia non si è mai sposata.

La ricorrente ha, inoltre, allegato l'ammontare delle spese medie che mensilmente deve sostenere in correlazione al mantenimento della famiglia, quantificandole in complessivi euro 1.900,00 mensili, il tutto come da specifica che segue:

- alimenti e bevande: euro 600,00;
- abbigliamento e calzature: euro 150,00;
- spese sanitarie: euro 60,00;
- Tari: euro 12,00;
- energia elettrica _____ euro 60,00;
- RCA, manutenzione automobile e tassa possesso: euro 290,00;
- spese scolastiche: euro 70,00;
- spese ludiche e tempo libero: euro 250,00;
- comunicazioni (telefonia fissa e mobile, internet): euro 50,00;
- condominio, acqua e gas: euro 300,00

Totale € 1.899,00

La proposta di liquidazione della sig.ra _____ sito in _____

prevede: "... Vendita dell'immobile di proprietà della _____, il cui valore è stato quantificato dal _____

Gestore – sulla base degli indici delle banche dati relative alle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate – in un importo compreso fra circa euro 79.000,00 e circa euro 91.000,00"

Quanto alla genesi della attuale insolvenza, essa viene ricostruita dal Gestore in aderenza alle allegazioni contenute nel ricorso, perché ritenuta giustificata sulla base dei documenti prodotti e delle verifiche eseguite.

La causa del sovraindebitamento è da ricondursi principalmente alla separazione della sig.ra _____ dal compagno che non ha più contribuito al pagamento della propria quota del 50% della rata di mutuo insieme contratto, non ha mai contribuito, se non sporadicamente e saltuariamente, al sostentamento dei figli, e dal progressivo aumento della rata mensile del mutuo fondiario relativo all'abitazione familiare (bene immobile il cui valore non consente, ad oggi, di coprire il residuo del mutuo concesso).

L'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare: i comandi giudiziali

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente e, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, con la nomina del gestore designato dall'OCC come liquidatore, il quale dovrà prontamente redigere inventario dei beni della debitrice anche presso l'abitazione di quest'ultima e procedere alla vendita del bene secondo procedure competitive.

Può invece essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Deve considerarsi poi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, deve osservarsi, che la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività e nell'eventuale apprensione della quota di reddito della debitrice e di ogni utilità sopravvenuta.

Stante la quasi identità tra reddito mensile percepito e spese necessarie per il sostentamento della debitrice e dei di lei figli pare allo stato più economico l'accredito diretto sul conto corrente della stessa debitrice, soggetto a monitoraggio costante del liquidatore, con obbligo per _____ di versare alla procedura trimestralmente l'eccedenza della retribuzione rispetto alla somma di € 1.900,00 necessarie per le spese familiari

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata della sig.ra _____

_____ giusta procura in atti ed
elettivamente domiciliata in _____ presso lo studio del procuratore che
dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento anche al seguente numero
di _____

2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura _____

3) **nomina** liquidatore _____

4) **asigna** ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

5) **ordina** alla debitrice ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina al debitore di far corrispondere al liquidatore, sul conto della gestione, tutte le somme percepite a qualsiasi titolo, comprese quelle rivenienti dal suo lavoro, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza;

6) **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o seguita sui beni compresi nella procedura;

8) **dispone** che il liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;

- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;

- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;

- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare trimestralmente le somme eccedenti quelle escluse dalla liquidazione;

- monitori le retribuzioni della _____ al fine di verificare eventuali aumenti.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2024.

Il Presidente estensore